

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 190

3 giugno 2013

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BARTOLINI

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)**

Oggetto assembleare n. 4037

## Relazione

La legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", che è stata modificata dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, e dalla legge regionale 29 marzo 2013, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale)", ha introdotto una norma che mette a rischio il possesso e la detenzione di animali d'affezione da parte dei privati e che contrasta con altra norma sempre introdotta dalla stessa legge regionale.

Si tratta, nel primo caso, dell'integrazione mediante l'art. 2 "Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005", apportata all'art. 3 "Responsabilità e doveri generali del detentore", comma 2, della l.r. n. 5/2005, grazie all'inserimento della "lettera f bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio sul territorio regionale."

La Circolare n. 7 del 1999 "Requisiti strutturali e funzionali dei canili", emanata dall'Assessorato alla Sanità, al paragrafo "Reparti di ricovero ordinario" fissa in modo inequivocabile quanto richiamato alla lettera f bis). L'obbligo, introdotto dalla legge regionale n. 3/2013, in particolare per i proprietari di un cane di garantire al proprio animale un ricovero avente le stesse dimensioni strutturali e caratteristiche tecniche di quello previsto per i canili pubblici o gli allevamenti di cani per fini commerciali operanti nel territorio regionale, appare una forzatura che urta il buon senso, mette a rischio non solo la detenzione ma anche l'adozione e il commercio di tali animali d'affezione da parte di privati cittadini.

Nel secondo caso, la lettera f bis), contrasta con il comma 2 bis introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2013, all'art. 4 "Norme tecniche di attuazione", della legge regionale n. 5/2005. Il comma 2 bis, infatti, recita: "Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati."

La mia proposta di legge regionale, pertanto, che si compone di un solo articolo, è espressamente volta ad abrogare la lettera f bis), dal comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale

n. 5 del 2005, così come modificata dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2013. In tal modo, secondo quanto previsto dall'art 4, comma 2 bis, della l.r. n. 5/2005, così come modificata dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 3/2013, le apposite indicazioni tecniche emanate dalla Giunta regionale, sentita

la Commissione assembleare competente, potranno definire gli specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e le specifiche disposizioni per la detenzione dei cani da parte dei privati senza dover tenere conto dei vincoli strutturali richiamati dalla *lettera f bis*).

---

**PROGETTO DI LEGGE**

Art. 1

*Modifica all'articolo 3  
della legge regionale n. 5 del 2005*

1. La “lettera *f bis*) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.” del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogata.

---

---